

Criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono espressamente quelle elencate nei commi dall'1 all'8 dell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale 08.10.1999, tuttora vigente, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con D.M. n. 255 del 26.10.99:

- l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
- l'effettuazione di esami finali (licenza elementare, licenza media, qualifica professionale, licenza d'arte, abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato);
- la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto;
- la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- la cura e l'allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali;
- la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato;
- agli alunni convittori e semi-convittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla cucina e alla mensa.

Pertanto i Dirigenti scolastici non possono pretendere contingenti di personale ATA o educativo se i servizi sopra elencati non sono presenti nella scuola.

E' quindi evidente che il servizio di apertura e di chiusura della scuola non rientra assolutamente tra i servizi minimi da garantire.

Il numero delle figure professionali per assicurare i servizi minimi dovrà essere determinato solo nelle scuole in cui ricorrono 'le situazioni sopra elencate', in base alle esigenze e nel numero previsto per ciascuna di esse dall'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale sopra citato.

Le modalità da adottare, come precedentemente detto, sono individuate con contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 6 del CCNL-Scuola 29/11/2007, 2° comma, lett. j).

Infine è opportuno precisare che non si devono confondere i servizi minimi da garantire in caso di sciopero con i servizi essenziali previsti in occasione delle assemblee sindacali (art. 8, comma 9 lettera del C.C.N.L. 29/11/2007).